

21247/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

LAURA TRICOMI

Consigliere

ANTONIO P. LAMORGESE

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere

LUNELLA CARADONNA

Consigliere - Rel.

Divorzio.
Pensione
reversibilità. T.F.R.

13/04/2021 CC
R.G. 17796/2017

Can 21247

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C. U. R. G.

sul ricorso n. 17796/2017 proposto da:

(omissis) , in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia
minore (omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis)
(omissis) , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo
difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. (omissis)
(omissis), sito a (omissis) .

- ricorrente -

contro

*ORD-
1645
2021*

(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis)
(omissis) ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'Avv. (omissis) , sito a (omissis) , giusta
procura speciale in calce al controricorso.

- controricorrente -

e

(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis)
(omissis) ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'Avv. (omissis) i, sito a (omissis) , giusta
procura speciale in calce al controricorso.

- controricorrente -

e

(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. (omissis) , sito
a (omissis) , giusta procura speciale in calce al
controricorso.

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte di appello di POTENZA, n. 33//2017,
depositato il 27 aprile 2017 e notificato in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13
aprile 2021 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE

1. Con decreto del 27 aprile 2017, la Corte di appello di Potenza,
pronunciando sul reclamo proposto da (omissis) avverso il decreto
del Tribunale di Lagonegro n. 2093/2015 del 16 giugno 2015 e sulle
domande formulate da (omissis) , in parziale accoglimento
del reclamo proposto, ha dichiarato che (omissis) aveva diritto
ad una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall'ex coniuge
(omissis) (deceduto il (omissis)) pari ad euro 13.581,60

e che le figlie (omissis) , (omissis) e (omissis) , avevano diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto maturato dal genitore pari ad euro 5.350,32.

2. I giudici di secondo grado hanno rigettato la richiesta della (omissis) di riconoscimento al coniuge divorziato della medesima proporzione esistente tra retribuzione percepita dall'onerato ed assegno divorzile di mantenimento, confermando di conseguenza il riconoscimento in capo a (omissis) del diritto a ricevere una quota della pensione di reversibilità di (omissis) pari ad euro 100,00 mensili, a far data dal decesso e hanno, poi, determinato la quota di trattamento di fine rapporto spettante al coniuge divorziato.

3. In particolare, la Corte territoriale ha, da un lato, affermato che andava assegnato il 40% dell'intero al coniuge divorziato, determinato con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio e che la somma restante andava suddivisa tra il coniuge superstite e i figli secondo comune accordo o, in mancanza, secondo il bisogno di ciascuno e, dall'altro, ha considerato lo stato di bisogno di ciascuno dei figli, mediante apposita consulenza tecnica d'ufficio, e ha ritenuto che lo stato di bisogno era sostanzialmente sovrapponibile così da rendere equa una suddivisione paritaria tra gli aventi diritto della quota del trattamento di fine rapporto maturato da (omissis) (omissis), al netto del soddisfacimento delle ragioni del coniuge divorziato.

4. (omissis) , in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore (omissis) , ricorre per la cassazione del decreto impugnato con atto affidato a sei motivi.

5. (omissis) , (omissis) e (omissis) hanno depositato rispettivi controricorsi.

CONSIDERATO CHE

1. Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., sollevata dalle controricorrenti (omissis) (omissis) , (omissis) e (omissis) , nei rispettivi controricorsi, atteso che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass., 21 marzo 2019, n. 8009; Cass., 20 ottobre 2016, n. 21207), evenienza nel caso in esame non verificatasi alla luce dell'esposizione argomentata dei motivi riportati a partire da pagina 9 del ricorso per cassazione.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per contraddittoria e insufficiente motivazione nella attribuzione al coniuge divorziato della quota della pensione di reversibilità pari ad euro 100,00, non avendo la Corte di appello motivato adeguatamente la sua decisione di lasciare lo stesso importo dell'assegno di divorzio anche per la pensione di reversibilità, benché quest'ultima fosse la metà dello stipendio.

2.1 Il motivo è inammissibile, perché, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», come riferita ad «un fatto

controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035).

Orbene, questa Corte ha chiarito che il «fatto» ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e che il fatto in questione deve essere decisivo per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

Peraltro, anche nel vigore del vecchio testo del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., la revisione del ragionamento decisorio del giudice, sotto lo specifico profilo di censura formulato dalla ricorrente, è inammissibile, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 23 maggio 2014, n. 11511).

Nella specie, la assunta carenza motivazionale del provvedimento impugnato è stata dedotta con riferimento alla «determinazione» della quota della pensione di reversibilità (in euro 100,00) con riferimento allo stesso importo dell'assegno di divorzio, benchè la pensione di

reversibilità ammontava alla metà dello stipendio, che non concreta un fatto nel senso storico-naturalistico di cui ai sopra esposti principi. Peraltro, la ricorrente, nel denunciare la censura in esame, non si è affatto confrontata con le ragioni del decidere, limitandosi a rilevare il difetto di motivazione e a contrapporre le proprie affermazioni a quelle dei giudici di secondo grado, laddove la Corte ha affermato da un lato, la sostenibilità di tale attribuzione anche tenuto conto del minore importo della pensione rispetto a quello della retribuzione percepita dal (omissis) in vita e, dall'altro, la circostanza che l'indicazione di una somma inferiore sarebbe stata del tutto irrispettosa della funzione solidaristica dell'attribuzione della precisata quota.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la Corte di appello pronunciata sulla richiesta di determinazione della quota della pensione di reversibilità proposta da (omissis) .

3.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Alla mera affermazione relativa al mancato esame della domanda di determinazione della quota di reversibilità proposta da (omissis) (omissis), alla quale non fa riferimento la Corte di appello, non si associa alcun riferimento agli atti processuali, inteso a consentire a questa Corte una verifica *prima facie*, della fondatezza della doglianza.

3.2 Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con

l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, *in primis*, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di *error in procedendo* per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del «fatto processuale», detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 4 marzo 2013, n. 5344).

3.3 Nel caso in esame, si legge, a pagina 2 del provvedimento impugnato, che (omissis), figlia di (omissis) e di (omissis) (omissis), aveva spiegato intervento volontario nel giudizio con atto depositato all'udienza del 19 novembre 2015, «chiedendo che fosse accertata la quota di t.f.r. ad essa spettante», domanda diversa da quella di determinazione della quota della pensione di reversibilità e sulla quale la Corte distrettuale ha statuito.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2122 cod. civ., stante che la Corte di appello non aveva tenuto conto, nel calcolare la quota del trattamento di fine rapporto da attribuire agli eredi di (omissis), del maggiore bisogno di (omissis), bimba di 10 anni, che doveva arrivare alla maturità e alla indipendenza economica senza il sostegno del padre, come invece, avevano avuto la

fortuna di avere le due sorelle maggiori e che il sistema utilizzato dalla Corte di appello per determinare le quote non era attendibile, come precisato anche dal consulente tecnico d'ufficio.

4.1 Il motivo è inammissibile, poiché non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., 14 gennaio 2019, n. 640).

Ed invero il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata e che il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (Cass., 30 aprile 2018, n. 10320).

4.2 La Corte di appello, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, ha specificamente considerato la minore età di (omissis) (omissis) e la circostanza che la stessa non fosse titolare di redditi propri e ha comparato in modo specifico le condizioni economiche delle tre sorelle, desumendo che lo stato di bisogno delle stesse risultava sostanzialmente sovrapponibile, così da rendere equa una suddivisione paritaria tra le medesime della quota del trattamento di fine rapporto maturato dal padre, (omissis), con l'ulteriore specificazione che (omissis), maggiorenne autosufficiente, aveva, tuttavia, a proprio carico marito e due figli minori e percepiva un reddito annuo

loro di euro 3.277,99, verosimilmente provenienti da attività sovvenzionata da enti pubblici.

Quanto viene censurato sfugge, dunque, ai contenuti tipici della violazione di legge e si traduce piuttosto in una alternativa lettura dei fatti come tale rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità.

5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della violazione dell'art. 2122 cod. civ., coordinato con l'art. 9 della legge n. 898/1970, nella attribuzione al coniuge divorziato della quota di trattamento di fine rapporto, avendo la Corte determinato le quote in base agli anni di matrimonio, senza tenere in alcun conto gli anni di convivenza precedenti al matrimonio del coniuge superstite.

6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per contraddittorietà della motivazione nella attribuzione al coniuge divorziato della quota di trattamento di fine rapporto, non avendo la Corte di appello tenuto conto del periodo di matrimonio del coniuge superstite.

7. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 36 e 65 e dell'art. 2122 cod. civ., coordinato con l'art. 9 e con l'art. 12 *bis* della legge n. 898/1979, nella attribuzione al coniuge divorziato della quota di trattamento di fine rapporto, avendo la Corte di appello tenuto conto del periodo che andava dal matrimonio al divorzio, senza tenere in alcuna considerazione che la convivenza tra il (omissis) e la (omissis) era cessata alla separazione, così come indicato nella sentenza di divorzio e che nel 2006 il (omissis) conviveva stabilmente con la stessa e che da tale unione il (omissis) era nata la figlia (omissis).

7.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché riguardanti i criteri utilizzati per l'attribuzione al coniuge superstite e al coniuge divorziato del trattamento di fine rapporto, sono fondati.

7.2 Ed invero, questa Corte, nella sentenza richiamata anche dalla Corte territoriale, che non ha espressamente condiviso la ricostruzione ivi operata dai giudici di legittimità, ha affermato, in relazione alla determinazione della quota-parte della indennità di fine rapporto da ripartire tra i coniugi - nell'ipotesi in cui, oltre a questi, esistano, come nella specie, anche figli del lavoratore defunto aventi diritto alla predetta indennità ai sensi dell'art. 2122, comma primo, cod. civ.- il principio di diritto secondo cui, dal coordinamento dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 con l'art. 2122, secondo comma, cod. civ., al coniuge divorziato, nella fattispecie di concorso di plurimi aventi diritto, va attribuita una quota della quota: per cui, tra i due - od eventualmente più - coniugi, dovrà in pratica, suddividersi la quota di spettanza del «coniuge superstite», come previamente determinata in ragione del concorso di questi con gli altri aventi diritto ex art. 2122, comma prima, cod. civ. (cfr. Cass., 4 febbraio 2000, n. 1222). Con questa conseguenza: la combinazione, che risulta tra le due norme, non opera nel senso di affiancare il coniuge divorziato agli altri aventi diritto *sub* art. 2122 cod. civ. ma appunto attraverso il descritto meccanismo di implicito rinvio dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 alla disposizione codicistica agli effetti del computo della quota di spettanza del coniuge superstite sulla quale insiste il parallelo diritto del coniuge divorziato.

7.3 L'art. 2122 cod. civ., che disciplina anche l'indennità relativa al trattamento di fine rapporto (oltre quella spettante ai sensi dell'art. 2128 cod. civ.), nell'ipotesi di morte del lavoratore, prevede, ai fini della determinazione della quota spettante al coniuge superstite, nel caso in cui questi concorra con i soggetti indicati al primo comma della norma richiamata (figli, e, se a carico del prestatore di lavoro, anche

i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione deve avvenire secondo la regola aurea del bisogno di ciascuno.

7.4 In proposito, il giudice delle leggi è intervenuto affermando, più volte, che in mancanza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 2122 cod. civ., a favore dei quali opera una «riserva legale di destinazione», la concorrente funzione previdenziale dell'indennità di fine rapporto perde qualunque rilevanza, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa, con la conseguente applicabilità non solo delle regole della successione legittima, come prevede espressamente il terzo comma dell'art. 2122 cod. civ., ma anche di quelle della successione testamentaria (Corte Cost., sentenze 19 gennaio 1972, n. 8; 4 aprile 1996, n. 106; 23 dicembre 2005, n. 458).

7.5 Successivamente a tali pronunce, questa Corte ha ribadito il principio secondo cui *«Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 1 marzo 1987, n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento»*(Cass., 19 settembre 2008, n. 23880).

In particolare, questa Corte, nella sentenza da ultimo richiamata, ha evidenziato che:

-l'espressione altri assegni, contenuta nell'art. 9 della legge n. 898/1970, nuovo testo, deve intendersi come riferita ad ogni attribuzione, anche solo in senso lato previdenziale, spettante in

dipendenza della morte all'ex coniuge ed anche con riguardo agli «altri assegni», tra i quali rientra l'indennità di buonuscita; il citato art. 9, comma 3, attribuisce al coniuge divorziato una quota formante oggetto di un suo diritto autonomo, che trova la sua fonte diretta nella qualità stessa di ex coniuge, in relazione alla funzione e alla disciplina previdenziale dell'emolumento in questione;

-il diritto del coniuge divorziato ha natura, quindi, identica a quella del diritto riconosciuto al coniuge superstite, in modo che l'un diritto non deriva dall'altro ma entrambi concorrono fra loro in pari grado ed allo stesso titolo (e, cioè, *iure proprio*), in ragione della durata dei rispettivi rapporti di coniugio;

-che la legge n. 898/1970, come modificata e integrata dalla successiva legge n. 74/1987, ha disciplinato la posizione del coniuge divorziato pure con riguardo ai suoi diritti sull'indennità di fine rapporto maturata dall'ex coniuge lavoratore, al cui accantonamento, nel periodo di vigenza del matrimonio, ha - sia pur indirettamente - contribuito lo stesso coniuge divorziato;

-che tale disciplina risulta, in particolare, contenuta nell'art. 12 *bis*, e nell'art. 9, comma 3 della predetta legge, con distinto riferimento alle due evenienze dello scioglimento del rapporto di lavoro in vita ovvero a causa di morte del dipendente;

-che relativamente alla prima ipotesi, e con riferimento appunto alla «indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro», dispone l'art. 12 *bis* della legge n. 898/1970 (nel testo aggiunto dall'art. 16 della legge n. 74/1987) che prevede che il coniuge divorziato «ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale della indennità... pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio»;

-che con riguardo alla seconda ipotesi, l'art. 9, comma 3, (come modificato dall'art. 13 della legge n. 74/1987) ne stabilisce, a sua volta, il diritto, «in caso di morte dell'ex coniuge», in favore (e qualora esista) del coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità» in assenza del quale, quella pensione, spetterebbe invece, ex comma 2, stessa norma, per intero al coniuge divorziato, alle seguenti condizioni: «una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettante è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio e che sia titolare di assegno divorzile»;

- che l'espressione «altri assegni», nel contesto del riferito articolato normativo, esprime chiaramente l'intenzione del legislatore di equiparare alle ipotesi tipizzate (pensioni di reversibilità) gli altri emolumenti al cui accantonamento, in favore del lavoratore, ha parimenti contribuito l'ex coniuge in costanza del matrimonio;

-che al coniuge divorziato, nel caso di concorso di plurimi aventi diritto, va attribuita una quota della quota: per cui, tra i due od eventualmente più coniugi, dovrà in pratica, suddividersi quella di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata in ragione del concorso di questi con gli altri superstiti aventi diritto.

7.6 Inoltre, per quel che qui rileva, questa Corte ha stabilito che mentre l'art. 2122 cod. civ. si limita a disciplinare l'attribuzione del trattamento di fine rapporto in caso di morte del lavoratore, l'art. 12 *bis* della legge n. 898/1970 si inserisce nel plesso normativo concernente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati, con la previsione della spettanza all'ex coniuge, nell'ambito dei principi solidaristici, a cui si ispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso di una quota: della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto dovuto all'ex coniuge, subordinatamente alla condizione positiva della sussistenza del suo

diritto all'assegno divorzile e a quella negativa del mancato passaggio a nuove nozze (cfr. Cass., 10 gennaio 2005, n. 285).

7.7 Vanno, inoltre, richiamati anche i principi elaborati - in tema di determinazione della quota della pensione di reversibilità - da questa Corte, la quale ha affermato che «La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale» (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).

Ancora, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno ponderati ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 21 giugno 2012, n. 10391).

In conclusione, nel regolare la coesistenza delle posizioni dei coniugi (il divorziato e il superstite) in conflitto tra loro, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata dei rispettivi matrimoni), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire criterio esclusivo nell'apprezzamento giudiziale e deve

ponderare (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

7.8 La Corte territoriale non ha fatto, tuttavia, buon governo dei principi richiamati, avendo dapprima assegnato il 40% dell'intero al coniuge divorziato ((omissis)), calcolato con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio e avendo, poi, suddiviso la somma restante tra il coniuge superstite e i figli secondo lo stato di bisogno di ciascuno di loro.

Inoltre, nella determinazione della quota spettante alla (omissis) (coniuge superstite) ha tenuto conto della durata del matrimonio e non anche della convivenza, ritenendo che la stessa non implicasse il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi ed escludendo, dunque, qualsiasi rilevanza alla certa e solida convivenza di fatto che aveva preceduto le nuove nozze del titolare del trattamento di fine rapporto. Nella specie, quindi, l'indennità è stata erogata direttamente alla (omissis) (omissis) per la quota, pari al 40% del totale, avendo applicato la Corte distrettuale l'art. 12 *bis* della legge n. 898/1970 e non già, per quanto detto, il menzionato art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970.

7.9 La Corte di appello, di contro, nel caso in esame, in applicazione dei superiori principi, doveva:

- determinare dapprima la quota di spettanza del coniuge superstite ((omissis)), tenendo conto del concorso degli altri superstiti aventi diritto ex art. 2122, comma primo, cod. civ. (con applicazione, stante l'assenza di accordo, del criterio della ripartizione secondo la regola aurea del bisogno di ciascuno);

- sulla quota, come sopra determinata, spettante al coniuge superstite ((omissis)), poi, calcolare la quota spettante al coniuge divorziato ((omissis));

(omissis)), in ragione del criterio legale della durata del matrimonio previsto specificamente dall'art. 9, comma 3, legge n. 898/1970) e degli altri criteri, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di fine rapporto, individuati dalla giurisprudenza e, tra questi, anche quello della convivenza, purchè stabile ed effettiva.

Così facendo il coniuge divorziato (nel caso in esame la (omissis)) non viene erroneamente affiancato agli altri aventi diritto ex art. 2122 cod. civ., poiché, in applicazione dell'art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, la quota di spettanza del coniuge divorziato viene ad insistere sulla quota del coniuge superstite.

In conclusione, il meccanismo di computo della quota di indennità cui ha diritto il coniuge divorziato, così enucleato, prevede, a previa ripartizione della indennità tra il coniuge superstite e i figli (e/o altri superstiti) del lavoratore deceduto e, successivamente, la sub-ripartizione della quota spettante al coniuge superstite con il coniuge divorziato, senza prescindere dal criterio legale della durata del matrimonio.

In particolare, il trattamento di fine rapporto (nella specie, calcolato in complessivi euro 34.982,91) va suddiviso in parti uguali tra il coniuge superstite (la (omissis)) e i tre figli del lavoratore deceduto, poiché la Corte di appello, nel caso in esame, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, perché motivato in rapporto ai dati in questa sede non contestati con censure autosufficienti, ha stabilito che lo stato di bisogno di ognuno dei soggetti concorrenti risultava sostanzialmente sovrapponibile (pag. 7 della sentenza impugnato).

Sulla quota (nella specie, di euro 8.745,7275) spettante ad (omissis) (omissis) va, poi, calcolata quella da attribuirsi al coniuge divorziato (omissis)

(omissis)), in ragione del criterio legale della durata del matrimonio e degli altri pure individuati dalla giurisprudenza e, tra questi, anche quello della convivenza, purché se ne accerti la sua stabilità ed effettività.

8. Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato, con rinvio alla Corte di appello di Potenza che, in diversa composizione, rideterminerà la quota dell'indennità di buonuscita spettante alla ricorrente e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, facendo applicazione dei principi di diritto che si vengono ad enunciare:

«In tema di regolazione della crisi coniugale, mentre l'art. 12 *bis* della legge n. 898/1970 (nel testo aggiunto dall'art. 16 della legge n. 74/1987) si inserisce nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra *coniugi divorziati* prevedendo che l'ex coniuge divorziato abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; l'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 (come sostituito dall'art. 13, della legge n. 74/1987) regola il caso del concorso con il *coniuge superstite*, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al *coniuge divorziato*, che sia titolare dell'assegno divorzile, di cui all'art. 5»;

« la ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, e tra questi tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il *de cuius*».

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso e dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2021.

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia BARONE

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese



DEPOSITO IN CANCELLERIA
IL 12-3 LUG. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia Barone